SOCIETÀ BILANCIO e CONTABILITÀ

rivista di pratica societaria, commerciale e fiscale

Srl a socio unico
La nuova modulistica Rad
Software e diritto d'autore
Agevolata l'imprenditoria giovanile

Sped. abb. postale gr. 3/70

MENSILE
anno XV - novembre 1993
ISSN 0394-3631

11

DeLilloEditore

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'AMMINISTRATORE

Problematiche fiscali

di Carlo Callioni

1 - Vincoli e limiti della responsabilità solidale

Che l'Amministrazione finanziaria debba porsi, quale propedeutico e fondamentale compito, per affrontare la questione qui all'attenzione, l'individuazione dell'autore dei fatti da essa contestati è pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza e dettato positivo dell'art. 2697 c.c.: «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento». La chiamata dell'amministratore a rispondere dell'inosservanza delle leggi fiscali e, soprattutto, per la responsabilità solidale eventualmente posta a suo carico, non può essere affermata a priori ma deve vedere l'Ufficio impegnato a dimostrare previamente il coinvolgimento dello stesso.

Intanto, sul tema in generale, e per gli amministratori di società in particolare, occorre distinguere fra imposizione indiretta ed imposizione diretta e poi fra responsabilità per l'imposta e quella per il pagamento.

2 - Responsabilità di imposta e responsabilità per il pagamento

Per la prima, non vi è solidarietà tra soggetto di imposta e suo eventuale rappresentante perché, quando il legislatore ha voluto disporre ciò lo ha dichiarato in termini espressi e, fra le norme scritte, non se ne rinviene alcuna che consenta di identificare la benché minima ipotesi di una siffatta configurazione positivamente dettata, né di imposta né per il pagamento. Le fattispecie di corresponsabilità trattate, infatti, riguardano altri contribuenti: il cessionario del bene o il committente del servizio, in quanto soggetti Iva, per la mancata fatturazione all'acquisto (ma con facoltà di liberarsene mediante la regolarizzazione dell'operazione a mente dell'art. 42 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633); le società controllate per gli adempimenti Iva ceduti alla controllante (art. 6 del D.M. 13.12.1979), ma entrambe debbono sottoscrivere l'unica dichiarazione annuale; le parti che firmano il contratto per l'imposta di registro (art. 57 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131), salvo per l'imposta complementare, se dovuta a fatto esclusivo di una sola parte, per la registrazione in caso d'uso, che è dovuta da chi chiede la registrazione, o, più in generale, relativamente agli atti contenenti diverse ed indipendenti disposizioni per una tassazione ad esclusivo carico delle parti alle quali tali condizioni si applicano (escluso sempre lo Stato); gli eredi per l'imposta di successione, secondo l'art. 36 del D.L.vo 31.10.1990, n. 346 (1); le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negozia-

(1) Pag. 564, fascicolo n. 6/1991, riv. «informazioni aziendali».

no atti, documenti o registri non in regola ai fini dell'imposta di bollo (art. 22 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642); gli alienanti ed i beneficiari dei trasferimenti immobiliari per l'Invim (art. 26 del D.P.R. 26.10.1972, n. 643).

In tema, invece, di imposizione diretta, il discorso deve attraversare un *iter* articolato, trattandosi di questione complessa per la cui disamina si deve muovere dall'analisi combinata dell'art. 98 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, che al comma 6, inequivocabilmente, la propone per la riscossione («Al pagamento delle sopratasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente, coloro che ne hanno la rappresentanza») e dell'art. 70 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600 («Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della L. 7 gennaio 1929, n. 4 e ...»). Qualche considerazione è d'obbligo. Innanzitutto, l'art. 70, con l'espresso rinvio alle norme della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in pratica (si veda l'art. 12 della legge) stabilisce una forma di responsabilità solidale che funziona a rovescio (si veda l'art. 10 della legge), tra il rappresentante, se ritenuto autore della violazione, e la società, e non contiene il caso opposto di obbligazione in solido a favore della società ed a carico del suo legale rappresentante. Essendo impossibile un'estensione analogica dell'art. 98 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 all'art. 70, perché coeve, le due norme coesistono ed in assenza di dichiarazione espressa, trattandosi di legge speciale, non si influenzano reciprocamente. In secondo luogo, la «responsabilità d'imposta» è ipotesi del tutto marginale nel nostro sistema fiscale. Si rinvengono nel D.P.R. 29.9.1973, n. 602 tali fattispecie negli artt. 32 e 33 per i nuovi possessori di immobili in materia di Ilor, nell'art. 34 per la dichiarazione congiunta dei coniugi, in materia di Irpef (cfr. anche art. 17, ultimo comma, L. 13.4.1977, n. 114), nell'art. 35 fra sostituto e sostituito di imposta che, peraltro, non si riflette sull'amministratore del sostituto, nell'art. 36 a fronte di responsabilità ed obblighi di amministratori, liquidatori e soci di società e nell'art. 66 in materia di redditi relativi ad aziende cedute. Ove prevista, la «responsabilità per il pagamento» è invocata a proposito di sanzioni (pena pecuniaria e sopratassa) ed assume una funzione risarcitoria nei confronti di colui il quale ha commesso la violazione. A sottolineare questo aspetto, fra l'art. 36 e l'art. 98, prescindendo dall'obbligo per il tributo, vi è una precisa differenza. Quello, comportando una responsabilità generalizzata verso tutti gli amministratori ed i liquidatori che non hanno versato l'imposta, di ora o di allora, determina un'accertata situazione personale che rincalza il principio della indispensabile preventiva individuazione dell'autore o degli autori delle violazioni; questo, al comma 6, si limita ad attribuirla a «coloro che ne hanno la rappresentanza», cioè a coloro che si trovano nel momento attuale a ricoprire la funzione.

3 - Responsabilità fra debitore e suo rappresentante

In via pregiudiziale, per definire la responsabilità intercorrente tra soggetto dell'obbligazione tributaria (debitore di imposta) e suo eventuale rappresentante (debitore in solido) circa il pagamento delle imposte (dirette), occorre non solo fare riferimento all'art. 98 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 ma, per la sua migliore comprensione, risalire alla *ratio legis* a suo fondamento da cui trarre il principio testé accennato: essere certo, intanto, che la società-persona giuridica non possa adempiere all'obbligazione tributaria se non avvalendosi di una persona fisica in quanto, ove si abbiano errori od omissioni, questi non possano essere commessi che dalla persona fisica che ha agito o doveva agire in nome e per conto del rappresentato. È importante, quindi, rimarcare come sia l'art. 98, D.P.R. 602 che l'art. 70, D.P.R. 600 comportino una

responsabilità intimamente collegata all'aver commesso o all'aver omesso qualcosa ed è esemplare, al riguardo, la decisione della Commissione tributaria centrale, Sez. XII, del 14 maggio 1990, n. 3647 (in senso conforme cfr. Commissione tributaria centrale, Sez. XV, 20 maggio 1988, n. 4437) (2): «Agli effetti dell'art. 98 del D.P.R. n. 602/1973, la responsabilità solidale per il pagamento della pena pecuniaria inflitta alla società (posta a carico del rappresentante legale) presuppone la preventiva notifica del provvedimento di irrogazione delle sanzioni al rappresentante medesimo, di modo che questi possa correttamente esercitare il proprio diritto di difesa. È pertanto illegittimo l'avviso di mora con cui l'Amministrazione faccia valere per la prima volta la sua pretesa nei confronti del rappresentante».

4 - Interpretazioni circa la responsabilità del rappresentante

Senza formale coinvolgimento non si può avere, dunque, responsabilità. Dispone il 1° comma dell'art. 98 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602: «Gli Uffici delle imposte provvedono, con provvedimento motivato notificato al contribuente, all'applicazione delle pene pecuniarie e della sopratassa...» che è adempimento da tenere sotto stretto controllo perché potrebbe essere, ed è, spesso tralasciato. È d'altronde convincimento ripetutamente ribadito dal Ministero (cfr. Ris. 15/7320 del 20.11.1986, Dir. Gen. II.DD.) che «...il 6° comma (dell'art. 98, n.d.A.) configura... quale fideiussore legale del pagamento della sanzione il rappresentante della società. Questo tipo di fideiussione *ex lege* è del tutto *sui generis* e prescinde dalla notifica al rappresentante del titolo che ha costituito il debito tributario, in quanto il rappresentante non risponde per una attività personale propria... nessuna norma prevede l'onere a carico dell'Ufficio di notificare anche al rappresentante fideiussore *ex lege* l'accertamento operato nei confronti del contribuente debitore principale iscritto nei ruoli d'imposta...».

Concordante la decisione della Commissione tributaria centrale (cfr. Sez. I, del 4 ottobre 1991, n. 6613) che recupera i concetti di fideiussione *ex lege* «la cui efficacia non presuppone la preventiva notifica del provvedimento sanzionatorio nei confronti del coobbligato».

L'inconciliabilità di tesi è evidente. Non sarebbe dunque il caso di insistere sul principio del come la responsabilità penale sia strettamente personale se non esistesse la necessità di avvertire come la cennata iniziativa di invocare la solidarietà del rappresentante abbia o possa avere duplice valenza, penale e civile. Fonte di impulso per l'azione in tutti e due gli aspetti è la stessa norma (art. 98, comma 1). Perché unica (legata, cioè, dalla particella «e» e non disgiunta, dissociata dalla particella «o»): «gli Uffici delle imposte provvedono ... all'applicazione delle pene ... e a fare rapporto all'autorità giudiziaria...», essa ha una parità di presupposti che, a loro volta, sottintendono un identico comportamento. E poiché sul fronte penale l'azione, per trovare accoglimento promuovendola, deve necessariamente dimostrare chi è l'autore del fatto generatore del reato, in realtà, quando intrapresa, ingloba quella prova – implicitamente ma indiscutibilmente – anche sotto il profilo civilistico.

Nelle pieghe della sopra menzionata decisione della Commissione tributaria centrale, Sez. XII, del 14 maggio 1990, n. 3647 vi è un secondo argomento di dissenso con l'interpretazione ministeriale. Sostiene il Ministero che «... nessuna norma prevede l'onere a carico dell'Ufficio di notificare anche al rap-

(2) Pag. 1589, fascicolo n. 19/1984, riv. «informazioni aziendali».

presentante fideiussore *ex lege* l'accertamento operato nei confronti del contribuente debitore...». Ciò è vero ma non pare esaustivo.

Innanzitutto perché la figura del fideiussore *ex lege* è una suggestiva ipotesi non corroborata da una oggettiva disposizione di legge: al fideiussore la legge chiede non già di rispondere per le sanzioni ma piuttosto di sostituirsi integralmente alle obbligazioni del debitore inadempiente. Fideiussore *ex lege sui generis* è una qualificazione che lascia intendere analogie che una legge speciale non può concedersi. Inoltre in tutto il decreto n. 600/1973 – e salvo l'inciso per rinvio dell'art. 70 – di responsabilità solidale non si parla mai e non avrebbe senso accennarne isolatamente in merito all'accertamento: la misura della pena pecuniaria, in quella sede, dovrebbe anzi essere graduata per tener conto delle circostanze aggravanti od esimenti di cui all'art. 54/D.P.R. n. 600. Gravità del danno, pericolo per l'Erario, personalità dell'autore sono valutabili con riferimento al rappresentato perché debitore di imposta o al rappresentante che lo sostituisce? Ed anche per diversa analisi si riporta di nuovo l'attenzione sul problema di chi sia l'autore della infrazione, perché sarà nei suoi confronti che tali elementi dovranno inevitabilmente prospettarsi.

Da ultimo, ogni volta che la solidarietà fosse per il tributo, non mancherebbe la notifica dell'accertamento al coobbligato (tipico è il contratto di compravendita ai fini delle imposte di registro e di Invim): sia per quei contraenti che per il rappresentante-fideiussore è la legge e non altro a pretendere l'onere della responsabilità solidale e a trascinare il conseguente obbligo di informazione.

Per garantire un adeguato diritto alla difesa, oltretutto, l'avviso di irrogazione delle sanzioni sarebbe condizione necessaria ma non sufficiente. La pretesa fiscale si conclude con la richiesta di pagamento ma l'eventuale vertenza si incardina sull'accertamento. Basterebbe pensare al caso, invero non infrequente, in cui il rappresentante non rivesta più tale qualifica per immaginare quante e quali difficoltà egli potrebbe incontrare per comprendere le ragioni e conoscere degli atti posti in essere dall'Amministrazione finanziaria allo scopo di chiarire il comportamento tenuto. Se avesse ragionevoli motivi per spiegare il suo corretto agire, non avrebbe modo di farsi ascoltare; se l'atto fosse viziato non gli si potrebbe opporre. Sembrerebbe la sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 2018 del 27.3.1984 farsi interprete di tali disagi: «... La Corte di merito ha ritenuto in punto di fatto che la violazione fu ascritta soltanto alla società, nei confronti della quale fu redatto il verbale di accertamento ed emesso il decreto ministeriale per il pagamento dell'imposta evasa. Ha quindi ritenuto, anche in considerazione della circostanza che neppure in sede amministrativa era stata prospettata l'eventualità che le infrazioni fossero state commesse dal ... (rappresentante, n.d.A.), che nel caso di specie non ricorresse un'ipotesi di responsabilità diretta dell'amministratore quale autore dell'illecito...», con totale accordo da parte della Commissione tributaria centrale (cfr. Sez. XIV, del 4 marzo 1991, n. 1610).

In realtà, un coinvolgimento del rappresentante può teoricamente ipotizzarsi se si accetta la considerazione del fatto che la legge postula la creazione di posizioni giuridiche complementari con diritti, poteri, stati di soggezione od obblighi «collaterali» o «strumentali» rispetto all'obbligazione tributaria vera e propria e che dette posizioni, sebbene ad essa naturalmente correlate, restano sicuramente agganciate a presupposti oggettivi strutturalmente distinti da quelli originatori del tributo.

Sotto questo profilo, l'operato dell'Ufficio che ingloba negli avvisi di mora tanto le imposte quanto le sanzioni, come spesso accade – non giudicandosi necessaria un'apposita notifica né l'inoltro dell'accertamento né la consegna del ruolo, l'atto introduttivo dell'esecuzione non può che ripeterne integralmente i contenuti, salvo modificare arbitrariamente il titolo dell'azione – appare fortemente difettoso ed inaccettabile, atteso che con essi si chiede al rappresentante di pagare in-

discriminatamente le une e le altre. Come accade, non avrebbe sorte migliore perché sarebbe abbandonato all'arbitrio dell'Esattore, una volta inglobate imposte e sanzioni, così da pretenderle entrambe, con avviso diretto alla società e, un'altra volta scorporandole, *ad libitum*, con duplicazione parziale dell'onere, il problema dovendo, invece, soggiacere a precise norme procedurali. Fra l'altro, la notifica di due avvisi di mora per la stessa materia lascerebbe qualche problema irrisolto e sarebbe situazione su cui riflettere perché, se è vero, com'è vero, che la legge li eleva al rango di atti contro i quali è possibile proporre contenzioso, altrettanto vero deve configurarsi un loro impiego oculato ad impedire non solo che si possa formare un doppio giudicato ma anche il sostenimento di spese di un doppio giudizio che richiama alla mente, nei confronti dell'Esattore, il comma 3 dell'art. 54 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, da valutarsi in sede opportuna. Se il primo fosse corretto, infatti, non vi sarebbe la necessità di rinnovarne l'inoltro. Se ciò avviene, d'altro canto, significa che all'Esattore sono insorti fondati dubbi circa la sua concreta validità.

Il secondo, peraltro, potrebbe ritenersi definitivo a patto di annullare effettivamente, il precedente, il che aprirebbe un diverso ma non meno discusso capitolo nella contesa. L'avviso di mora non è un'informativa bonaria. Al contrario, è atto propedeutico all'avvio della procedura esecutiva e titolo sufficiente ai fini della realizzazione della pretesa tributaria. È un invito perentorio «a pagare entro 5 giorni prima di iniziare l'espropriazione forzata» (art. 46, comma 1, D.P.R. 29.9.1973, n. 602), ha valenza di precetto ed è preparatorio e prodromico rispetto all'esecuzione. Se dev'essere diretto al rappresentante del contribuente non pare lecito che sia intitolato a quest'ultimo piuttosto che non al destinatario prescelto, come talvolta viene fatto. Comunque li si voglia giudicare, essi danno spazio ad un coinvolgimento decisamente obliquo ed invalido ancorché voluto.

Il procedimento diventa contorto e si regge a stento su di un substrato tutto improvvisato. Basti rilevare il tenore della circolare 10.4.1985, n. 3 della Direzione II.DD., a commento della sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 2018 del 27.3.1984, nella quale si riconferma un principio universalmente riconosciuto: «Si è manifestata, però, essenzialmente lacunosa la prassi di sottintendere negli atti contestativi delle violazioni tributarie... la specifica imputazione delle responsabilità soggettive, ossia l'indicazione dell'autore o degli autori delle infrazioni (e la relativa motivazione in punto di fatto)...».

Senza dimenticare che la vertenza riguarda la società, cosicché ogni argomentazione sul merito dell'obbligazione tributaria, di norma, può venire sviluppata esclusivamente dalla società e da nessun altro, ben più fondatamente strutturato apparirebbe un *iter* teso ad esplicitare i rilievi mossi al rappresentante, con le accertate violazioni delle leggi fiscali imputate al suo colpevole comportamento – dato che ogni ulteriore imposizione coattiva, attesa la strumentalità dell'obbligazione voluta per il conseguimento di una determinata finalità fiscale, deve pur sempre rispondere a criteri di ragionevolezza né può essere prolungata senza limiti, anche di tempo, affidata al mero arbitrio della Pubblica amministrazione – presupposto e realizzato nei suoi confronti e nelle sue varie fasi sino alla preventiva notifica del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. Il percorso è obbligato e ricade, indubbiamente, nell'ambito del principio di legalità sancito dall'art. 23 della Costituzione.

La contestazione dell'addebito sarebbe a carico del coobbligato in solido non già perché responsabile d'imposta bensì quale soggetto cui è imputabile una responsabilità in dipendenza della funzione esercitata, e verrebbe perseguita non soltanto sulla base della notifica dell'avviso di mora emesso a seguito del titolo impositivo comunicato alla società, ma, e soprattutto, in forza di autonomo titolo impositivo diverso da quello notificato al rappresentato.

Tutto ciò salvaguarderebbe il principio posto dalla legge a garanzia della primaria esigenza di conoscibilità da parte del contribuente dell'iniziativa sanzionatoria e dei suoi motivi al fine della tutela della sua incolumità processuale e la conclusione non sarebbe gran che distante dall'interpretazione fornita dalla risoluzione ministeriale 10.10.1990, n. 561000 (3): «... per quanto concerne... l'obbligazione riguardante le sanzioni, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è ormai orientata... nel senso che l'estensione della responsabilità ai rappresentanti legali di persone giuridiche, di cui agli articoli 10 e 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, non può che riguardare le ipotesi... di responsabilità stabilita direttamente a carico degli stessi rappresentanti (i quali sono in tali casi considerati autori dell'illecito)... » (peraltro giudicata dalla dottrina riduttiva, addomesticata e minimale del pensiero della Cassazione perché dequalifica l'impossibilità giuridica che esista nell'ordinamento vigente, in generale e senza condizioni, una solidarietà in capo al rappresentante di persona giuridica, sostituita da una semplice impossibilità oggettiva, di addebitargli alcunché senza prima esibire la prova di suo comportamento colpevole), ricollegandosi e richiamandosi alla formulazione della anzi citata risoluzione.

5 - Orientamenti giurisprudenziali sulla responsabilità del rappresentante

L'ormai prevalente insegnamento giurisprudenziale (per tutte la definitiva sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2018 del 27.3.1984, citata) – malgrado, come si è visto, qualche orientamento contrario – e le stesse riflessioni ministeriali (la già annotata circolare 10.4.1985, n. 3 della Direzione II.DD. aggiunge: «... poiché secondo l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione la presunzione di responsabilità per il mancato pagamento del tributo che comporti la sanzione della sopratassa o della pena pecuniaria fa carico, di regola, al soggetto passivo debitore dell'imposta evasa, per aversi responsabilità soggettiva diretta delle persone citate nella prima parte dell'art. 10 della legge n. 4 del 1929, occorre che le accertate violazioni delle leggi fiscali siano imputabili al colpevole comportamento di chi opera ed agisce in nome dell'ente») inquadrano il problema compiutamente e razionalmente. Sorge, di conseguenza, il residuale problema dell'eventuale superamento dei termini utili per l'iscrizione a ruolo. Si chiederà, nel giudizio promuovibile avanti la Commissione tributaria di utilizzare i poteri istruttori conferitile dall'art. 35 del D.P.R. 26.10.1972, n. 636, di verificare se i termini di decadenza previsti dal D.P.R. 29.9.1973, n. 602 siano stati o meno rispettati. La preoccupazione non è meramente teorica. Ricorda infatti la Ris. 15/6641 del 27.4.1977 (4) che per le pene pecuniarie «è sempre previsto l'accertamento, che dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa l'infrazione», mentre, per le sopratasse e «per quelle riscuotibili in base alla dichiarazione, la nuova normativa prevede l'automatica iscrizione a ruolo da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione» che è periodo assai meno lungo del quinquennio concesso per la revisione dell'accertamento e che può, quindi, essere facilmente sorpassato.

Discende logicamente che, per l'osservan-

(3) Pag. 2234, fascicolo n. 33/1991, riv. «informazioni aziendali».

(4) Pag. 1504, fascicolo n. 21/1977, riv. «informazioni aziendali».

za della legge ed ammesso che ne conservi ancora facoltà e non si frappongano ostacoli procedurali od obiezioni circa la possibilità di fare poi ciò che doveva essere compiuto prima, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette sia tenuto a produrre in giudizio, ai fini di una regolare costituzione del contraddittorio, gli atti, i documenti e le motivazioni che, con riferimento a circostanze di fatto e di diritto inequivocabili, hanno contrassegnato la sua azione in merito alla procedura di accertamento nonché le specifiche ragioni per le quali si richiede il pagamento delle sanzioni, oltre che al debitore principale, anche al debitore presunto coobbligato in solido, perché solo agendo così gli avvisi di mora assumerebbero valore e significato propri di quelli omessi e verrebbe rimossa ogni situazione di obiettiva incertezza sia con riguardo alla natura della pretesa tributaria vantata che alla sua entità.

6 - Responsabilità solidale del rappresentante: sintesi e conclusioni

Non si ha responsabilità solidale degli amministratori per l'imposta se non per la particolare fattispecie dell'art. 36, D.P.R. 602. Quella per le sanzioni – *ex* art. 98, D.P.R. 602 – presuppone la dimostrazione del fatto che il rappresentante abbia commesso l'infrazione.

Il Ministero equipara la responsabilità del rappresentante a quella di un fideiussore senza alcun obbligo di sua preventiva informazione né dell'accertamento né del ruolo.

La responsabilità del rappresentante è strumentalmente legata ma indipendente da quella del rappresentato e per un adeguato diritto di difesa, deve affermarsi un *iter*, anche procedurale, completo.

RECENSIONI

IL BILANCIO DELLE SOCIETÀ - Principi aziendali, aspetti civilistici e tributari

*di **Gilberto Mazza**, 1993, pagg. 304, III ed., Giuffrè Editore, L. 30.000*

Il volume, giunto alla terza edizione, contiene l'aggiornamento con le norme del codice civile modificate dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 che ha recepito le direttive comunitarie in materia di bilanci annuali «di esercizio» e «consolidato» (il secondo non è oggetto di questo libro).

L'opera è divisa in due sezioni: la prima riguarda le classi dei valori patrimoniali; la seconda, quelle dei valori reddituali.

Le due sezioni sono suddivise in capitoli i quali sono articolati in quattro paragrafi: nel primo si hanno i termini del problema nei suoi contenuti econimico-aziendali; nel secondo vengono esaminate le norme del codice civile; nel terzo sono analizzate le norme dell'ordinamento tributario; nel quarto sono proposte ragionevoli vie di soluzione, nella salvaguardia dei principi generali e con indicazione di criteri di calcolo.
In allegato, infine, viene riportato il testo commentato del D.L.vo n. 127 del 9 aprile 1991.